



Comune di Veronella
Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 30 dicembre 2021

INDICE

- Art. 1 Funzione del patrocinio
- Art. 2 Forme del patrocinio
- Art. 3 Oggetto del regolamento e finalità
- Art. 4 Benefici
- Art. 5 Procedura per la concessione dei patrocini
- Art. 6 Soggetto competente alla concessione del patrocinio
- Art. 7 Obblighi conseguenti alla concessione del patrocinio
- Art. 8 Rendicontazioni
- Art. 9 Rispetto della normativa in materia di sicurezza, fisco, diritto del lavoro e tributi locali
- Art. 10 Revoca e diniego del patrocinio e dei benefici connessi

Art. 1
FUNZIONE DEL PATROCINIO

1. Il Comune favorisce l'iniziativa dei suoi cittadini quali soggetti pubblici o privati per lo svolgimento di specifiche iniziative di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.
3. Il patrocinio costituisce un'attestazione di riconoscimento morale, apprezzamento, adesione e sostegno a specifiche iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, educative, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche, umanitarie, ambientali, turistiche, economiche e celebrative.

Art. 2
FORME DI PATROCINIO

1. Il patrocinio può essere essenzialmente di due tipologie: a carattere gratuito o a carattere oneroso.
2. È considerato di carattere gratuito, esclusivamente il patrocinio che non comporta alcun onere in capo al Comune, né la concessione di alcun beneficio o vantaggio economico.
3. È di carattere oneroso il patrocinio in virtù del quale vengono richiesti e/o concessi benefici, agevolazioni, prestazioni, riduzioni tariffarie di vario genere, che possono comportare per il Comune un onere, o un mancato introito, di qualsivoglia natura, genere o consistenza.

Art. 3
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione all'attività svolta dagli stessi. Per eventuali richieste di contributi, bisogna attenersi al "Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici".
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate al sostegno e alla promozione di attività, manifestazioni o iniziative ritenute di particolare rilievo e significato per il Comune, non aventi scopo di lucro.
3. Fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione Comunale, promuovendo l'immagine ed il prestigio del territorio e della comunità, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà.
4. In ogni caso, le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dalla legge, dallo Statuto comunale e coerenti con i programmi formulati dall'amministrazione comunale nella sua attività programmatica.
5. La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dal Comune o da esso in precedenza patrocinate.

Art. 4
BENEFICI

1. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento del Comune in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.
2. Le manifestazioni o eventi locali ai quali sia stato conferito il patrocinio possono essere promosse attraverso i canali del Comune, quali il sito internet o altri mezzi ritenuti idonei allo scopo.
3. Il patrocinio consente agevolazioni tariffarie o di tasse comunali nella misura in cui specifici regolamenti comunali o norme di legge espressamente lo contemplino.
4. Il provvedimento di concessione del patrocinio deve espressamente indicare le eventuali agevolazioni regolamentari di qualsiasi natura che spettano al beneficiario.

Art. 5
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

1. I soggetti interessati alla concessione del patrocinio devono presentare apposita istanza, indirizzata al Sindaco, con congruo anticipo e, comunque, almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'iniziativa stessa.
2. Nel caso di iniziative che implicano il coinvolgimento di parti del territorio, strutture, installazioni, nonché la concessione di autorizzazioni ed altre misure che prevedano interventi sulla viabilità, un'ampia programmazione generale e/o l'impiego di risorse che coinvolgano più settori ed uffici, o per le quali è stato richiesto un sostegno economico, quali contributi e sovvenzioni, o anche contributi indiretti, quali la messa a disposizione di spazi o immobili, attrezzature, premi e prestazioni, la richiesta dovrà essere presentata con almeno 60 giorni di anticipo sulla data prevista, sempre che non vi siano ragioni tecniche, che richiedano un periodo più ampio.
3. Nel caso di cui al punto precedente l'Amministrazione Comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.
4. La richiesta redatta secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sottoscritta dal legale rappresentante dei soggetti pubblici e/o privati, deve essere accompagnata da una relazione dettagliata dell'iniziativa, per la quale il patrocinio viene richiesto e deve contenere tutti i dati e le informazioni concernenti sia il richiedente che la manifestazione, atti a consentire una completa valutazione.
5. Devono essere inoltre allegate le bozze di tutto il materiale pubblicitario digitale e/o analogico, per essere preventivamente sottoposto in visione, per l'approvazione del Responsabile Area Affari Generali prima di ogni utilizzo.
6. La richiesta deve, inoltre, contenere l'indicazione di altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori all'iniziativa.
7. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.
8. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova istanza.

Art. 6
SOGGETTO COMPETENTE ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio, salvo circostanze imprevedibili o eccezionali, è formalizzata almeno dieci giorni prima della data prevista per l'iniziativa, con provvedimento della Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, sulla scorta di apposita istruttoria curata dal Responsabile Settori Affari Generali.
2. Il patrocinio è concesso in relazione alla singola iniziativa o evento e non può dirsi ottenuto una volta per tutte anche in presenza di attività, iniziative o produzioni ripetute nel tempo.

Art. 7
OBBLIGHI CONSEGUENTI ALLA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio obbliga il beneficiario ad apporre sul materiale promozionale dell'iniziativa lo stemma del Comune e l'indicazione che la manifestazione è effettuata con il patrocinio del Comune di Veronella, come da art. 4 del Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici, e dovrà altresì riportare l'indicazione dei benefici eventualmente concessi dal Comune, sia pure in forma sommaria (ad esempio: contributo economico, concessione gratuita di spazi o sale, utilizzo gratuito di attrezzature, prestazione di personale comunale).
2. Lo stemma araldico e la scritta Comune di Veronella non sono separabili e non sono modificabili le loro proporzioni, rapporti dimensionali o allineamenti.
3. Il conferimento del patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta necessari per la realizzazione dell'iniziativa. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che la normativa vigente contempla.

Art. 8
RENDICONTAZIONI

1. Le organizzazioni beneficiarie del patrocinio a titolo oneroso, devono impegnarsi a rendicontare sui risultati dell'attività svolta e sull'esito dell'evento patrocinato, nelle seguenti forme:
 - a) relazione sommaria sui risultati conseguiti in termini di successo dell'evento, grado di partecipazione, considerazioni generali sull'esito complessivo;
 - b) rendicontazione economica (spese sostenute ed eventuali introiti), finalizzata a giustificare le agevolazioni concesse (e gli oneri sostenuti dal Comune).
2. La relazione e la rendicontazione economica degli eventi e iniziative patrocinate dovranno pervenire al Comune entro 45 giorni dalla conclusione degli stessi.
3. Il mancato invio dei documenti di cui al punto 1.a ed 1.b comporteranno l'applicazione dell'art. 10, cc. 2 e 3 del presente Regolamento.

Art. 9
RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA, FISCO, DIRITTO DEL LAVORO E TRIBUTI LOCALI

1. La concessione del patrocinio a qualsivoglia titolo richiesto, comporta per i richiedenti il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, obblighi fiscali, tutela del lavoro, tributi locali e quant'altro richiesto in ragione della natura dell'attività svolta, e dei contenuti e carattere dell'evento realizzato e specificatamente richiesto da leggi nazionali o regionali e dai regolamenti locali.
2. Il non rispetto di una o più norme di riferimento comporterà l'applicazione dell'art. 10, cc. 2 e 3 del presente Regolamento.

Art. 10
REVOCA E DINIEGO DEL PATROCINIO E DEI BENEFICI CONNESSI

1. La Giunta può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporterà la revoca del Patrocinio e dei benefici eventualmente connessi.
3. La non osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comporterà l'esclusione dalla facoltà di richiedere ulteriori patrocini per i due anni successivi.